

**ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO, GESTIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO NAZIONALE PER IL MINISTERO DELLA SALUTE - ID 1974 – LOTTO 1**

**SERVIZI PER IL SUPPORTO SPECIALISTICO, STRATEGICO E TEMATICO PER LA GOVERNANCE E REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PNRR GRANDI APPARECCHIATURE E DIGITALIZZAZIONE DEA**

**CONTRATTO ESECUTIVO  
TRA**

- Ministero della Salute, Direzione generale della Programmazione sanitaria, con sede legale in Roma Via Giorgio Ribotta n. 5 – 00144 Roma, codice fiscale 97023180587, nella persona di Andrea Urbani in qualità di Direttore generale, giusta poteri conferitigli con D.P.C.M. 31 dicembre 2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 30 gennaio 2020, foglio n. 187 ed elettivamente domiciliato ai fini del presente contratto in Via Giorgio Ribotta n. 5 – 00144 Roma (di seguito per brevità anche “Mds DGPROGS” o “Committente”);

**E**

- Intellera Consulting s.r.l, sede legale in Milano (MI), Piazza Tre Torri n.2, capitale sociale Euro 1.500.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano Monza-Brianza Lodi al n. 11088550964, iscritta al R.E.A. di Milano Monza Brianza Lodi al n. MI- 2579632, Codice Fiscale e Partita IVA 11088550964, di nazionalità italiana , domiciliata ai fini del presente atto presso l’indirizzo sopra riportato, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante Dott. Giancarlo Senatore, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa (“Intellera” o “Mandante”),  
(nel seguito, per brevità, congiuntamente l’Amministrazione e il Fornitore anche le “Parti”)

**PREMESSE**

(A) Con determina a contrarre del 18 ottobre 2018, Consip S.p.A. a socio unico (di seguito per brevità anche Consip) per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha deliberato di bandire una gara per l’affidamento di un Accordo Quadro, in 2 Lotti avente ad oggetto i servizi di supporto, gestione e sviluppo del Sistema Informativo Sanitario Nazionale per il Ministero della Salute, nonché per gli altri soggetti legittimati ad utilizzare l’Accordo Quadro ai sensi della normativa vigente (di seguito, per brevità “Amministrazioni”) ovvero le singole Direzioni Generali del Ministero della Salute e gli organismi i cui sistemi informativi operano nell’ambito del Sistema Informativo Sanitario (Centro Nazionale Sangue e Centro Nazionale Trapianti) di seguito, per brevità “Amministrazioni”;

(B) Con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 24 ottobre 2018 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S203 del 20 ottobre 2018 è stata bandito l’affidamento di un Accordo Quadro, distinto in due lotti, con previsione di aggiudicazione da parte di un solo operatore economico, per ogni lotto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 54, comma 3 del d. lgs. n. 50/2016 e dell’art. 2, comma 225, Legge n. 191/2009;

(C) Per il Lotto 1, è risultato aggiudicatario il RTI PricewaterhouseCoopers - Public Sector Srl (ora Intellera Consulting s.r.l.) – Sin&retica Srl che ha stipulato il relativo Accordo Quadro in data 30 luglio 2020.

(D) In applicazione di quanto stabilito nel predetto Accordo Quadro, il Ministero della Salute, nonché dagli altri soggetti legittimati ad utilizzare l’Accordo Quadro ai sensi della normativa vigente, utilizzano l’Accordo Quadro, alle condizioni nel medesimo fissate, mediante la stipula di Contratti esecutivi, attuativi dell’Accordo Quadro medesimo;

(E) L’Amministrazione ha già stipulato in data 27 novembre 2020 un contratto esecutivo con il fornitore per un corrispettivo massimo di Euro 1.896.094,00, (unmilioneottocentonovantaseizeronovantaquattro/00) IVA

esclusa. E in data 26 novembre 2021 un ulteriore contratto esecutivo col medesimo fornitore per un corrispettivo massimo di Euro 351.459,00 (trecentocinquantunomilaquattrocentocinquantanove/00);

(F) Con riferimento alla Missione 6 Salute nell'ambito del PNRR, la Direzione generale della programmazione sanitaria ha rilevato l'ulteriore necessità, formalizzata nel piano dei fabbisogni trasmesso al Fornitore con nota prot. 10290 del 11 maggio 2022, di avvalersi del servizio offerto dal Fornitore in esito alla sottoscrizione del citato Accordo Quadro;

(G) L'Amministrazione ha svolto ogni attività prodromica alla stipula del presente Contratto esecutivo;

(H) Il Fornitore, ai fini della sottoscrizione dell'Accordo Quadro ha presentato la cauzione definitiva rilasciata dalla Coface ed avente n. 2286170 per un importo di Euro 2.395.220= (duemilionitrecentonovantacinquemiladuecentoventi) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dall'Accordo Quadro e dai Contratti esecutivi nonché ai fini della sottoscrizione del presente Contratto esecutivo idonea documentazione attestante il possesso, da parte delle risorse impiegate nell'esecuzione dei servizi, delle certificazioni dichiarate in sede di offerta;

I) Il CIG del presente Contratto Esecutivo è il seguente: 92817484C1.

## **TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **1. DEFINIZIONI**

**1.1** I termini contenuti nel presente Contratto esecutivo hanno il significato specificato nell'Accordo Quadro e nei relativi Allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.

**1.2** I termini tecnici contenuti nel presente Contratto esecutivo hanno il significato specificato nel Capitolato Tecnico, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.

**1.3** Il presente Contratto esecutivo è regolato in via gradata:

- a) dalle disposizioni del presente Contratto esecutivo e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il Fornitore e l'Amministrazione relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- b) dalle disposizioni dell'Accordo Quadro e dai suoi allegati;
- c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- d) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005;
- e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;

### **2. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI**

**2.1** Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto esecutivo.

**2.2** Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto esecutivo:

- l'Accordo Quadro;
- gli Allegati dell'Accordo Quadro, con particolare riferimento all'art. 26 del Capitolato d'oneri;
- l'Allegato 1 "Progetto dei Fabbisogni" di cui all'art. 3 dell'Accordo Quadro.

**2.3** In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per la prestazione dei servizi oggetto contrattuale che non sia espressamente regolata nel presente atto, vale tra le Parti quanto stabilito nell'Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.

Infatti, le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro, ha valore di regolamento e pattuizione per il presente Contratto esecutivo.

### **3. OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO E LUOGO DI ESECUZIONE**

**3.1** Il presente Contratto esecutivo definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni contenute nell'Accordo Quadro, regolano la prestazione in favore dell'Amministrazione da parte del Fornitore dei servizi meglio specificati nel Piano dei Fabbisogni e relativo Progetto dei Fabbisogni di cui all'Allegato 1 del presente Contratto esecutivo.

**3.2** I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto esecutivo, nonché nell'Accordo Quadro e relativi allegati.

**3.3** I servizi dovranno essere svolti nel rispetto di quanto dettagliatamente previsto nel Capitolato Tecnico in relazione al luogo di lavoro.

**3.4** Il corrispettivo massimo del Contratto esecutivo affidato in virtù dell'Accordo Quadro, è il seguente: Euro 349.880,00 (Iva esclusa)

### **4. EFFICACIA E DURATA**

**4.1** Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 dell'Accordo Quadro, il presente Contratto esecutivo ha una durata fino al 31 dicembre 2022, decorrenti dalla data della relativa sottoscrizione, fatti salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi, rispettivamente, degli artt. 14 e 15 dell'Accordo Quadro, nonché del successivo art. 16 del presente Contratto esecutivo. Nel rispetto delle regole in materia di contabilità pubblica, l'efficacia del presente contratto è condizionata dalla registrazione da parte degli organi di controllo.

**4.2** Fermo quanto previsto all'art. 4 dell'Accordo Quadro, la durata di ciascun servizio è indicata nel Progetto dei Fabbisogni approvato dall'Amministrazione e comunque non può superare la durata del Contratto esecutivo.

**4.3** L'Amministrazione si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del presente Contratto esecutivo in contraddittorio con il Fornitore.

### **5. PIANO DEI FABBISOGNI E PROGETTO DEI FABBISOGNI**

**5.1** Per le modalità ed i termini stabiliti per la definizione e le variazioni del Piano dei Fabbisogni, nonché del Progetto dei Fabbisogni, vale tra le Parti quanto stabilito negli articoli 3, 6 e 7 dell'Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico.

### **6. ATTIVAZIONE, EROGAZIONE DEI SERVIZI, STATI DI AVANZAMENTO, DISMISSIONE**

**6.1** Il Fornitore ha l'obbligo di iniziare l'erogazione dei servizi di cui al precedente articolo 3 in favore dell'Amministrazione entro i termini ed alle modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e relative Appendici e, comunque, entro quanto previsto nel Progetto dei Fabbisogni di cui all'Allegato 1 al presente Contratto esecutivo.

**6.2** Il Fornitore dovrà consegnare all'Amministrazione Contraente, entro 10 giorni lavorativi dalla stipula del Contratto esecutivo e secondo le modalità stabilite dal Capitolato Tecnico, i curriculum vitae delle risorse impiegate. Il Fornitore dovrà altresì procedere all'inserimento o sostituzione delle risorse nel rispetto e in conformità alle prescrizioni del Capitolato Tecnico.

**6.3** Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente Contratto esecutivo dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico e relative Appendici, nonché nell'Offerta tecnica, se migliorativa, e presteranno la loro attività conformemente al mix espresso nel Progetto dei fabbisogni e nel Piano generale di lavoro.

**6.4** Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, il Fornitore, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione all'Amministrazione e consegnare a quest'ultima, nel rispetto dei termini stabiliti dal Capitolato tecnico e nella sua Appendice 1 "Indicatori di Qualità del Lotto 1", il curriculum della nuova figura professionale e, laddove richiesto dall'Amministrazione,

documentazione idonea ad attestare il possesso, da parte della risorsa medesima, delle certificazioni dichiarate in sede di offerta.

**6.5** Il Fornitore riconosce, altresì, all'Amministrazione la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente Contratto esecutivo. In tal caso, il Fornitore dovrà proporre, nei termini stabiliti dal Capitolato Tecnico e nella sua Appendice 1 "Indicatori di Qualità del Lotto 1", una nuova figura professionale. L'esercizio da parte dell'Amministrazione di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.

**6.6** Nell'ipotesi di cui ai precedenti commi 6.5 e 6.6, l'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento del relativo curriculum.

**6.7** Ove l'Amministrazione ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione al Fornitore, il quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine previsto nel Capitolato Tecnico a decorrere dalla predetta comunicazione.

**6.8** Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, per tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.

**6.9** In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte dell'Amministrazione del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 6.7, il Fornitore si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro il termine stabilito nel Capitolato Tecnico a decorrere dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dall'Amministrazione, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

**6.10** Il Fornitore dovrà consegnare all'Amministrazione contraente, per sua approvazione, il Piano di lavoro generale nel termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla stipula del Contratto esecutivo secondo le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico. Eventuali modifiche al Piano di lavoro generale richieste dall'Amministrazione contraente, così come l'aggiornamento del predetto documento, dovrà essere svolto dal Fornitore nei termini e secondo le modalità stabiliti nel Capitolato Tecnico.

**6.11** Per tutte le attività necessarie alla realizzazione del Piano dei fabbisogni e del relativo Progetto dei fabbisogni, il Fornitore è tenuto a redigere - e aggiornare - lo stato di avanzamento lavori in conformità alle modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e secondo le tempistiche in esso previste. Lo Stato Avanzamento Lavori è soggetto ad approvazione dell'Amministrazione.

**6.12** Alla scadenza o risoluzione del Contratto, al Fornitore è richiesto il trasferimento in favore dell'Amministrazione e/o di terzi dalla stessa designati, del know how sulle attività svolte, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico. Il Fornitore si impegna, in ogni caso, a porre in essere tutte le attività di phase out necessarie o utili al fine di permettere la migrazione dei servizi offerti in base all'Accordo Quadro e al presente Contratto esecutivo al nuovo fornitore. In ogni caso, il Fornitore dovrà assicurare la continuità della prestazione dei servizi attuando eventuali modifiche operative al fine di pianificare il passaggio graduale dei servizi al nuovo fornitore subentrante.

## **7. GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO**

**7.1** Le parti si danno atto che il Fornitore ha nominato nel progetto dei fabbisogni (allegato 1 al presente contratto) - i propri Rappresentanti nelle figure di Responsabile Unico delle Attività Contrattuali (RUAC) del Contratto esecutivo e del Responsabile tecnico per l'erogazione dei servizi, quali interfacce dell'Amministrazione. I Rappresentanti del Fornitore dovranno essere operativi a decorrere dalla rispettiva data di nomina.

**7.2** Le attività tecniche di supervisione e controllo della corretta esecuzione del presente Contratto esecutivo, in relazione ai servizi richiesti, sono svolte dal Committente, comunque d'intesa con il MdS DGSISS.

**7.3** Per il presente contratto esecutivo, il Responsabile del procedimento è il dott. Alessio Nardini, Direttore dell'Ufficio 8 - Funzioni statali in materia di assistenza sanitaria internazionale- della Direzione generale

della programmazione sanitaria. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è l'Ing. Rita Romitelli, Direttore dell'Ufficio 7 - Patrimonio del SSN - della Direzione generale della programmazione sanitaria.

## **8. CONSEGNA DEI PRODOTTI**

**8.1** In caso di consegna di eventuali output, i prodotti dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard e secondo le modalità previsti nel Capitolato Tecnico e relative Appendici, o altrimenti concordati con l'Amministrazione, e consegnati secondo la tempificazione prevista nel Capitolato Tecnico o quella diversa indicata nel Piano di lavoro generale, pena l'applicazione di penali, secondo quanto specificamente previsto nell'Appendice 1 "Indicatori di Qualità del Lotto 1" al Capitolato Tecnico.

**8.2** I prodotti dovranno essere sottoposti ad accettazione formale da parte dell'Amministrazione, secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato Tecnico e nel Piano di lavoro generale approvato; la loro consegna non implicherà di per sé accettazione.

**8.3** Ove vengano riscontrate anomalie, il Fornitore dovrà provvedere a proprio totale carico alla eliminazione delle medesime, nei tempi previsti nel Capitolato Tecnico.

**8.4** Il Fornitore prende atto e accetta che la consegna secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato Tecnico o, altrimenti, concordati con l'Amministrazione, equivale a mancata consegna dei prodotti.

**8.5** Si precisa che l'Amministrazione acquisisce la titolarità esclusiva dei diritti di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti realizzati dal Fornitore in esecuzione del presente Contratto esecutivo.

## **9. COLLAUDI - VERIFICHE DI CONFORMITA'**

**9.1** L'Amministrazione, direttamente o mediante terzi incaricati, procederà, nel corso dell'esecuzione contrattuale, ad effettuare, in conformità a quanto previsto dagli artt. 101 e 102 del D.Lgs. 50/2016, nonché dalle Linee Guida dell'ANAC, i collaudi e la verifica di conformità dei servizi che potranno essere eseguiti anche a campione e verranno effettuati, nel rispetto dei termini e secondo le modalità e le specifiche stabiliti nel Capitolato Tecnico che il Fornitore, con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro e del presente Contratto esecutivo, dichiara di accettare integralmente in ogni loro parte.

**9.2** I collaudi e le verifiche si intendono positivamente superati solo se le verifiche abbiano dato esito positivo ed i servizi siano risultati conformi alle prescrizioni del Capitolato Tecnico. Tutti gli oneri e le spese dei collaudi e delle verifiche sono a carico del Fornitore.

**9.3** Nel caso di esito positivo dei collaudi e delle verifiche di conformità, la data del relativo verbale verrà considerata quale "Data di accettazione".

**9.4** In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione il Committente provvederà a dare comunicazione al MdS DGSISS.

**9.5** Il Fornitore è tenuto a prestare tutta l'assistenza e la strumentazione necessaria all'effettuazione dei collaudi/verifiche di conformità.

**9.6** Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC). Il certificato verrà emesso dall'Amministrazione solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni previste e della normativa vigente.

## **10. PENALI**

**10.1.** Nell'ipotesi di ritardo nell'adempimento e/o di difformità di prestazione nell'esecuzione dei servizi o, comunque, delle attività contrattuali, non imputabile all'Amministrazione, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto a quanto previsto nell'Appendice "Indicatori di qualità della fornitura" del Capitolato Tecnico, Allegato A del Contratto Quadro, l'Amministrazione applicherà al Fornitore le penali ivi

dettagliatamente descritte e regolate, qui da intendersi integralmente trascritte, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.

**10.2.** Per le modalità di contestazione ed applicazione delle penali vale tra le Parti quanto stabilito all'articolo 16 del Contratto Quadro.

## **11. CORRISPETTIVI**

**11.1** I corrispettivi per i servizi prestati in esecuzione del presente Contratto esecutivo sono determinati in ragione dei prezzi unitari stabiliti nell'art. 11 - dell'Accordo Quadro e nel suo Allegato "C" Offerta Economica del Fornitore da intendersi validi sino all'esecuzione della procedura di revisione di cui all'art. 5 dell'Accordo Quadro; ogni revisione degli stessi sostituisce ed annulla i precedenti prezzi unitari.

**11.2** Detti corrispettivi maturano in ragione dei servizi effettivamente prestati nel rispetto del Progetto dei fabbisogni, nell'ultima versione approvata, secondo quanto dettagliatamente stabilito nel paragrafo 3.7 "Modello di funzionamento" del Capitolato Tecnico e sono dovuti al Fornitore a decorrere dalla "Data di accettazione" di cui al precedente art. 9.3. Resta inteso che le modalità di determinazione dei corrispettivi, disciplinate in sede di Capitolato Tecnico, devono intendersi qui integralmente trascritte e il Fornitore, con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro e del presente Contratto esecutivo, dichiara di accettarle in ogni loro parte.

## **12. FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

**12.1** I corrispettivi saranno fatturati secondo le modalità e tempistiche indicate nell'art. 11 "Importi dovuti e fatturazione" dell'Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico, previo accertamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni effettuate e all'esito della verifica di conformità come risultante dal verbale di cui al precedente articolo 9. Resta inteso che i termini per la fatturazione, disciplinati in sede di Accordo Quadro e di Capitolato Tecnico, devono intendersi qui integralmente trascritti e il Fornitore, con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro e del presente Contratto esecutivo, dichiara di accettarli in ogni loro parte.

**12.2** Ciascuna fattura, inviata dal Fornitore secondo le modalità previste dall'art. 11 dell'Accordo Quadro e dal Capitolato Tecnico, sarà corrisposta dall'Amministrazione in conformità alla normativa vigente in materia di Contabilità e secondo quanto stabilito all'art. 11 dell'Accordo Quadro, previo accertamento in ogni caso delle prestazioni eseguite e all'esito delle verifiche di conformità come risultante dal verbale di cui al precedente art. 9.

**12.3.** L'Amministrazione opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del presente Contratto Esecutivo e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

**12.4** In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.

**12.5** Resta espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel presente Contratto esecutivo. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente Contratto esecutivo potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi da parte dell'Amministrazione con lettera raccomandata A/R.

**12.6** I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto, intestato al Fornitore presso la BPER BANCA, Codice IBAN IT9120538701615000042206371;

**12.7** il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all'Amministrazione all'atto del perfezionamento del presente Contratto esecutivo.

**12.8.** Il Fornitore, al termine di ogni anno solare, invierà all'Amministrazione e a Consip S.p.A. una relazione consuntiva del fatturato globale, suddivisa per tipo di servizio e con i prezzi unitari applicati.

### **13. GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO**

**13.1.** A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell'Amministrazione per un ammontare pari al 5% (cinque per cento) del valore del Contratto Esecutivo medesimo; tale garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all'Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

**13.2.** La fidejussione o polizza fideiussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.

**13.3.** Qualora l'ammontare della garanzia di cui al presente articolo dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa (tra cui anche l'incremento del Valore del Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano dei Fabbisogni), il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata.

**13.4.** In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno.

**13.5.** La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l'obbligo del Fornitore di provvedere all'integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all'importo garantito.

### **14. SUBAPPALTO**

**14.1** Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto esecutivo.

### **15. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO**

**15.1** E' fatto divieto al Fornitore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del Contratto esecutivo disciplinate all'art. 106, comma 1, lett. d), punto 2), D. Lgs. 50/2016, il presente Contratto esecutivo, a pena di nullità della cessione stessa.

**15.2** Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal Contratto esecutivo, nelle modalità espresse dall'art. 106, c. 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

**15.3** È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

**15.4** In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto esecutivo.

**15.5** Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

### **16. RISOLUZIONE E RECESSO**

**16.1** L'Amministrazione potrà/dovrà risolvere/recedere il presente Contratto esecutivo alle condizioni e nei termini stabiliti nell'art. 14 e 15 dell'Accordo Quadro.

**16.2** Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare (o dal Responsabile), oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto esecutivo ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

**16.3** In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto esecutivo che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R dall'Amministrazione per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il predetto Contratto esecutivo e di ritenere definitivamente la garanzia di cui al precedente art. 13, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

**16.4** In tutti i casi di risoluzione, anche parziale, del presente Contratto esecutivo, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge, ivi incluso il diritto al risarcimento del danno.

**16.5** In tutti le ipotesi di risoluzione di cui al presente art. 16, e nelle ulteriori ipotesi di risoluzione contenute nel presente Contratto esecutivo, quest'ultimo sarà risolto di diritto. In tal caso, nonché in caso di recesso dell'Amministrazione ai sensi del successivo comma 16.5, il Fornitore dovrà porre in essere tutte le attività necessarie alla migrazione dei servizi oggetto del presente Contratto esecutivo risolto a favore del nuovo fornitore secondo quanto previsto dal precedente art. 6.13.

**16.6** L'Amministrazione potrà recedere dal presente Contratto esecutivo alle condizioni e nei termini stabiliti nell'art. 15 dell'Accordo Quadro.

## **17. FORZA MAGGIORE**

**17.1.** Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita dall'altra Parte a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo esemplificativo, disastri naturali, terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse, sabotaggi, atti del Governo, autorità giudiziarie, autorità amministrative e/o autorità di regolamentazione indipendenti) a tale Parte non imputabili.

**17.2.** Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca la fornitura dei servizi da parte del Fornitore, l'Amministrazione, imprejudicato qualsiasi diritto ad essa spettante in base alle disposizioni di legge sull'impossibilità della prestazione, non dovrà pagare i corrispettivi per la prestazione dei servizi interessati fino a che tali servizi non siano ripristinati e, ove possibile, avrà diritto di affidare i servizi in questione ad altro fornitore assegnatario per una durata ragionevole secondo le circostanze.

**17.3.** L'Amministrazione si impegna, inoltre, in tale eventualità a compiere le azioni necessarie al fine di risolvere tali accordi, non appena il Fornitore le comunichi di essere in grado di erogare nuovamente il servizio.

## **18. RESPONSABILITÀ CIVILE**

**18.1** Fermo restando quanto previsto dall'art. 27 dell'Accordo Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto dell'Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

## **19. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

**19.1** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.



**19.2** Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto esecutivo, si conviene che, in ogni caso, l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il presente Contratto esecutivo nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 8 del 18 novembre 2010.

**19.3** Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

**19.4** Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

**19.5** Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.

**19.6** Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

**19.7** L'Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del Contratto esecutivo, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge.

**19.8** Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del D.Lgs. 50/2016 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge, restando inteso che l'Amministrazione si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

**19.9** Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

## **20.ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

**20.1** Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto.

**20.2** Al presente atto, dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni.

**20.3** Al presente Contratto esecutivo si applica l'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment").

## **21. FORO COMPETENTE**

**21.1** Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

## **22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**22.1** Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche "Normativa in tema di trattamento dei dati personali") e delle istruzioni nel seguito fornite.

**22.2** Il Fornitore/Responsabile si impegna a presentare, su richiesta dell'Amministrazione, garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.

**22.3** Le finalità del trattamento sono: gestione dell'attività operativa attraverso il coinvolgimento dei rappresentanti referenti dell'Amministrazione e di altri referenti.

**22.4** Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto del contratto sono: i ) dati comuni (es. dati anagrafici e di contatto ecc..).

**22.5** Le categorie di interessati sono dipendenti e collaboratori.

**22.6** Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:

a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;

b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che il Fornitore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Fornitore deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;

d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:

- si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;

- ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;

- trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;

e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default).

f) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;

h) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE;

**22.7** Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento si impegna, su richiesta dell'Amministrazione, a fornirle un piano di misure di sicurezza rimesse all'approvazione dell'Amministrazione medesima, che saranno concordate al fine di mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE.

**22.8** Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche, ispezioni e audit circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di quattro giorni lavorativi.

Nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, o risulti che il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle istruzioni fornite dall'Amministrazione, quest'ultima diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le misure più opportune o a tenere una condotta conforme alle istruzioni entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, l'Amministrazione potrà, in ragione della gravità della condotta del Fornitore e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l'adempimento, risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

In alternativa alle verifiche di cui sopra, l'Amministrazione potrà richiedere al Responsabile di fornire annualmente o comunque su richiesta del Titolare una relazione sull'andamento della gestione dei dati personali e sull'applicazione delle misure di sicurezza approvate.

**22.9** Il Responsabile del trattamento può ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (di seguito, "sub-Responsabile del trattamento") per gestire attività di trattamento specifiche, informando, periodicamente il Titolare del trattamento di ogni nomina e/o sostituzione dei Responsabili. Nella comunicazione andranno specificate le attività di trattamento delegate, i dati identificativi del sub-Responsabile del trattamento e i dati del contratto di esternalizzazione.

Spetta al Responsabile Iniziale assicurare che il terzo autorizzato del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE.

In caso di violazione da parte del terzo autorizzato del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti. L'Amministrazione potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del terzo autorizzato del trattamento, tramite audit verifiche e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di quattro giorni lavorativi.

Ove tali misure dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, o risulti che il /terzo autorizzato agisca in modo difforme o contrario alle istruzioni fornite dall'Amministrazione, quest'ultima diffiderà il Fornitore a far adottare ai terzi autorizzati del trattamento tutte le misure più opportune o a tenere una condotta conforme alle istruzioni entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, l'Amministrazione potrà, in ragione della

gravità della condotta del terzo autorizzato e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l'adempimento, risolvere il contratto con il Responsabile iniziale ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

Restano fermi i casi di recesso previsti nel Contratto Quadro.

In alternativa alle verifiche di cui sopra, l'Amministrazione potrà richiedere al Responsabile di fornire annualmente o comunque su richiesta del Titolare una relazione sull'andamento della gestione dei dati personali e sull'applicazione delle misure di sicurezza approvate da parte del terzo autorizzato.

**22.10** Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.

**22.11** Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-Responsabili.

**22.12** Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto;

**22.13** Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.

**22.14** Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile su richiesta del Titolare, si impegna a: i) restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione. E' fatta salva la conservazione dei dati imposta al Fornitore da leggi o regolamenti, ovvero qualora la conservazione sia necessaria per l'accertamento, l'esercizio e la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

**22.15** il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un terzo autorizzato.

**22.16** Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.

**22.17** Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.

**22.18** Nel caso in cui il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato

agli "interessati". In tal caso, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

**22.19** Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

**22.20.** Le Parti acconsentono espressamente al trattamento ed all'invio a Consip S.p.A. da parte del Fornitore e/o dell'Amministrazione, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione del presente Contratto Esecutivo. Acconsentono, altresì, a che i dati conferiti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo dell'aggiudicatario ed il prezzo di aggiudicazione siano diffusi tramite il sito internet [www.consip.it](http://www.consip.it). In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012), i contratti ed alcuni dati relativi agli stessi (nominativo, partita iva/codice fiscale, importo, ecc.), potranno essere pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet [www.consip.it](http://www.consip.it).

**22.21.** Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

**22.22** Il Fornitore si impegna a svolgere i trattamenti di dati personali nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. - anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione all'adozione delle misure di sicurezza di cui alla Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Roma, lì \_\_\_\_\_

IL MINISTERO DELLA SALUTE  
Direzione generale della  
programmazione sanitaria

Il Direttore Generale

Andrea Urbani

IL FORNITORE

Il Legale Rappresentante

Giancarlo Senatore

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art 1 Definizioni, Art. 3 Oggetto del Contratto Esecutivo, Art. 4 Efficacia e durata, Art. 5 Piano dei Fabbisogni e Progetto dei Fabbisogni, Art. 6 Attivazione, Erogazione dei servizi, Stati di avanzamento, Dismissione, Art. 7 Gestione del Contratto Esecutivo, Art. 8 Consegna dei prodotti, Art. 9 Collaudi - Verifiche di conformità, Art. 10 Penali, Art. 11 Corrispettivi, Art. 12 Fatturazione e pagamenti, Art. 13 Garanzia dell'esatto adempimento, Art. 14 Subappalto, Art. 15 Divieto di cessione del contratto e cessione del credito, Art. 16 Risoluzione e Recesso, Art. 17 Forza maggiore, , Art. 18 Responsabilità civile, Art. 19, Tracciabilità dei flussi finanziari, Art. 20 Oneri fiscali e spese contrattuali, Art. 21 Foro competente, Art. 22 Trattamento dei dati personali.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, lì \_\_\_\_\_

Il Legale Rappresentante

Giancarlo Senatore

**Allegato finanziario**

<b>Servizio</b>	<b>Corrispettivi totali</b>
Consulenza strategica	62.925,00 €
Consulenza direzionale	18.675,00 €
Governance	268.280,00 €
<b>Totale (iva esclusa)</b>	<b>349.880,00 €</b>